

**TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA**

**SEZIONE LAVORO – R.G. 3061/2023**

**ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 102 C.P.C.**

**PER**

**Sebastiano CARRUBBA**, nato il 03 aprile 1973 a SIRACUSA (SR), residente a FLORIDIA (SR), via Pitagora, n. 6, int. 7, codice fiscale CRR SST 73D03 I754W, elettivamente domiciliato in CATANIA (CT), via Umberto, n. 296, presso lo studio dell'avv. Mario FALLICA (FLL MRA 76B15 G371B – fax 095.536247 – p.e.c. comunicata all'Ordine Professionale di appartenenza nonché iscritta nel Reg.Ind.E. [mario.fallica@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:mario.fallica@pec.ordineavvocaticatania.it)) che lo rappresenta e difende in virtù del mandato conferito ai sensi dell'art. 83 c.p.c. su foglio separato da intendersi in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA – UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA**, in persona del Dirigente, legale rappresentante *pro tempore*, con sede in SIRACUSA (SR), viale Tica, n. 149, codice fiscale/partita I.V.A. 80001830894, domiciliato *ex lege* in CATANIA (CT), via Vecchia Ognina, n. 149, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello STATO

**PREMESSO**

il ricorso introduttivo del presente giudizio, iscritto al numero 3061/2023 del Tribunale Ordinario di SIRACUSA-Sezione Lavoro, notificato il 17 novembre 2023, che qui di seguito interamente si trascrive:

**TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO**

**PER**

**Sebastiano CARRUBBA**, nato il 03 aprile 1973 a SIRACUSA (SR), residente a FLORIDIA (SR), via Pitagora, n. 6, int. 7, codice fiscale CRR SST 73D03 I754W, elettivamente domiciliato in CATANIA (CT), via Umberto, n. 296, presso lo studio dell'avv. Mario FALLICA (FLL MRA 76B15 G371B – fax 095.536247 – p.e.c. comunicata all'Ordine Professionale di appartenenza nonché iscritta nel Reg.Ind.E. [mario.fallica@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:mario.fallica@pec.ordineavvocaticatania.it)) che lo rappresenta e difende in virtù del mandato conferito ai sensi dell'art. 83 c.p.c. su foglio separato da intendersi in calce al presente atto [ALL. A]

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA – UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA**, in persona del Dirigente, legale rappresentante *pro tempore*, con sede in SIRACUSA (SR), viale Tica, n. 149, codice fiscale/partita I.V.A. 80001830894, domiciliato *ex lege* in CATANIA (CT), via Vecchia Ognina, n. 149, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello STATO

**PAROLE CHIAVE**

ATA – Punteggio – Servizio - Militare – Leva – Obbligatoria - Tempo - Determinato – Costanza – Nomina – Supplenze.

## SOMMARIO

Intestazione e parti	Pag. 01
Parole Chiave	Pag. 01
Sommario	Pag. 01
Fatto	Pag. 01
Diritto	Pag. 02
Conclusioni	Pag. 05
Dichiarazione di Valore	Pag. 06
Indice documenti allegati	Pag. 06

### FATTO

In data 24 maggio 2023, il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria permanente relativa all'anno scolastico 2022/2023 utile per il conferimento delle nomine a tempo indeterminato e determinato del personale A.T.A., profilo professionale Collaboratore Scolastico, per l'anno scolastico 2023/2024, assunta al numero di protocollo m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.9621478.24-05-2023.24-05.2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio X, Ambito Territoriale di Siracusa, [ALL. 1].

In seno a detta domanda di inserimento, il ricorrente ha chiesto, tra le altre cose, il riconoscimento del punteggio allo stesso spettante per il servizio militare di leva obbligatoria prestato, non in costanza di nomina, dal 15 settembre 1999 al 12 luglio 2000 nei ruoli dell'Esercito Italiano [ALL. 2].

Nella graduatoria permanente provvisoria - pubblicata con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio X, Ambito Territoriale di Siracusa prot. m\_pi.AOQUSPSR.REGISTRO UFFICIALE.U.0011157.11-07-2023 dell'11 luglio 2023 [ALL. 4] - allo scrivente è stato, però, attribuito il punteggio complessivo di 18,55 che gli è valsa la posizione 110 [ALL. 3].

Per il servizio militare di leva obbligatorio al ricorrente è stato, pertanto, attribuito il minor punteggio di 0,5 punti (0,05 per ogni mese di servizio militare) in luogo di quello previsto dalla legge – e dalla giurisprudenza - per il servizio militare di leva prestato in costanza di nomina che, nel caso di specie, è pari a 6 punti.

Il servizio militare di leva prestato dal ricorrente, infatti, ha coperto l'intero anno scolastico 99/00, ossia dal 15 settembre 1999 al 12 luglio 2000 [ALL. 2].

In subordine, comunque, al ricorrente doveva essere riconosciuto un punteggio non inferiore a 5,0 punti pari a 0,5 punti per ogni mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, di servizio prestato (nel caso di specie 9 mesi e 28 giorni).

Il ricorrente ha, pertanto, proposto ricorso amministrativo avverso la suddetta graduatoria provvisoria con p.e.c. inviata il 17 luglio 2023 [ALL. 5a e 5b].

In riscontro al reclamo, l'Ufficio Scolastico resistente ha così risposto con mail del 18 luglio 2023: *"Gentile Signor Carrubba, in riferimento al suo reclamo, la informo che il calcolo del punteggio lo fa la macchina attraverso le tabelle di valutazione riportate nel decreto prot. n° 17380 del 19/04/2023 riguardante la figura professionale dei Collaboratori Scolastici"* [ALL. 6].

Con decreto protocollo numero m\_pi.AOQUSPSR.REGISTRO UFFICIALE.U.0012123.27-07-2023 del 27 luglio 2023 Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio X, Ambito Territoriale di Siracusa ha pubblicato la graduatoria definitiva confermando il punteggio del ricorrente (18,55) che, però, in virtù degli altri ricorsi proposti perdeva una posizione occupando, così, la posizione 111 [ALL. 7 e 8].

Con il presente atto il ricorrente chiede a codesto On.Le Tribunale di dichiarare il diritto dello stesso al riconoscimento del punteggio per il periodo di svolgimento del servizio militare di leva ed all'uopo espone in

### DIRITTO

**VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958.**

**VIOLAZIONE ART. 485, COMMA VII, DEL D. LGS. 16 APRILE 1994, N. 297. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

L'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, prevede che: *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è **valido a tutti gli effetti**”*.

Tale validità è, però, subordinata alla circostanza che il servizio suddetto sia stato espletato in epoca successiva al conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento.

Nella fattispecie, il ricorrente ha conseguito il titolo di accesso all'insegnamento il 17 luglio 1992 [ALL. 9] e ha svolto il servizio militare di leva dal 15 settembre 1999 al 12 luglio 2000 [ALL. 2].

Lo stesso ha, pertanto, diritto al riconoscimento di 6 punti per l'intero periodo di espletamento del suddetto servizio ovvero, in subordine, di 5,0 punti pari a 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.

In argomento la motivazione della recentissima sentenza della Settima Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Stato n. 7383 del 23 agosto 2022 ha sintetizzato, da una parte, il quadro normativo e, dall'altra, la posizione della giurisprudenza, e in particolare: *“1. La tesi sostenuta nell'appello, ora sintetizzata, è fondata e sulla base delle disposizioni di legge in esso richiamate e precisamente: - sull'**art. 62 della l. 11 luglio 1980, n. 312** ('Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato'), secondo cui “il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”; - sull'**art. 485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, il quale prevede che a fini di carriera «il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; - sul sopra citato **art. 2050 del codice dell'ordinamento militare**, il cui comma 1, prevede che «(i) periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici». 2. **Seppur riferita al personale docente, la prima disposizione esprime un principio di carattere generale nell'ordinamento scolastico, che in assenza di plausibili ragioni per discriminare sotto questo profilo il personale inquadrato nei ruoli ATA, in assenza di plausibili ragioni, deve ritenersi estensibile anche a quest'ultimo.** Del pari la seconda delle disposizioni in esame, su un piano più generale derivante dalla sua collocazione all'interno del testo normativo recante l'ordinamento militare, prevede che il servizio prestato presso le forze armate è valutabile nei termini ivi previsti per i concorsi per l'assunzione di impieghi civili alle dipendenze della pubblica amministrazione. 3. Come si deduce nell'appello, entrambe le disposizioni trovano fondamento nell'**art. 52, comma 2, della Costituzione**, che nel sancire l'obbligatorietà del servizio militare nei limiti e modi stabiliti dalla legge aggiunge che il «suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino». Il fondamento delle disposizioni di legge in esame è dunque quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un **vantaggio compensativo** del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione. 4. Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare, nondimeno posto a base della statuizione di rigetto in primo grado del ricorso, secondo cui ai fini «dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo*

di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile a fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito. Il comma 2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato, che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche «in pendenza di rapporto di lavoro». 5. Se in questo caso si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile, al contrario di quanto statuito dalla sentenza di primo grado e del precedente ivi richiamato, che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate. La lettura derogatoria seguita invece dalla sentenza di primo grado, secondo cui solo nel primo caso varrebbero gli imperativi di ordine costituzionale, si traduce in realtà in una non consentita abrogazione parziale della disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 2050, comma 1, dell'ordinamento militare, erroneamente fondata su un conflitto tra norme contenute in due commi della medesima disposizione di legge, che nel loro complesso convergono invece nel dare attuazione al principio enunciato dall'art. 52, comma 2, Cost. sopra richiamato. 6. Deve infine aggiungersi al riguardo che nel senso ora esposto si è espressa questa Sezione, nel recente precedente costituito dalla **sentenza 10 marzo 2022, n. 1720**, che in accoglimento dell'appello di altri ricorrenti in via collettiva contro la stessa sentenza impugnata nel presente giudizio ha affermato principi in linea con quelli sopra espressi".

La norma richiamata trova, altresì, conferma nell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata", ove è espressamente disposto che: **"Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico"**; nonché nell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1969, n. 282, recante norme sul "Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria", ove è previsto che: **"ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo dell'autorità prestati senza demerito dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica"**.

La stessa giurisprudenza è, ormai, costante nel riconoscere il diritto al punteggio di tutto il personale docente o ATA che, conseguito il titolo di accesso alla graduatoria, abbiano poi prestato il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo di quello di leva indipendentemente dal fatto che esso abbia avuto luogo in costanza di nomina.

L'espletamento del servizio militare di leva, come detto, ha impedito al ricorrente di svolgere la propria attività privandolo, inoltre, della possibilità di acquisire il punteggio necessario per la sua progressione nella graduatoria.

Ove non si tenesse conto di tale circostanza, al ricorrente si riserverebbe un trattamento peggiore rispetto a tutti coloro che non sono stati costretti ad espletare il servizio obbligatorio di leva.

In subordine, comunque, il Decreto 17380 del 19 aprile 2023 [ALL. 10] è illegittimo e va disapplicato, anche alla luce delle superiori argomentazioni, nella parte in cui prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili con punteggio peggiore se prestati non in costanza di nomina.

L'interpretazione "restrittiva" data dal Decreto 17380 del 19 aprile 2023 [ALL. 10]

è, infatti, illegittima in quanto la regola generale è nel senso che la fonte inferiore ovvero il già citato Decreto possa derogare a quella superiore legge solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità *in melius*) e mai in senso ad essi sfavorevole (inderogabilità *in peius*).

Pertanto, il ricorrente *ut* sopra rappresentato, difeso e domiciliato rassegna le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'On.Le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, accogliere il ricorso e, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi:

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 ovvero, in subordine, di punti 5, per il periodo relativo al servizio militare di leva prestato dal 15 settembre 1999 al 12 luglio 2000;

ordinare all'Amministrazione resistente di modificare nel senso sopra descritto la graduatoria permanente relativa all'anno scolastico 2022/2023 utile per il conferimento delle nomine a tempo indeterminato e determinato del personale A.T.A., profilo professionale Collaboratore Scolastico, per l'anno scolastico 2023/2024;

ordinare all'Amministrazione resistente a procedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente sia dal punto di vista giuridico sia da quello economico/previdenziale;

riconoscere il favore di spese e compensi del presente giudizio.

### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Si dichiara ai sensi del Testo Unico sulle spese di giustizia che il valore del presente procedimento è di valore indeterminato ed è esente dal pagamento del contributo unificato [ALL. B1 e B2].

### **ALLEGATI**

ALL. A - Procura alle liti

ALL. B1- Dichiarazione sostitutiva situazione reddituale

ALL. B2 – Carta di identità e Tessera Sanitaria

ALL. 1 - Domanda Inserimento Graduatoria Collaboratore Scolastico - AS 2023-2024

ALL. 2 - Certificazione Servizio Militare

ALL. 3 - Graduatoria provvisoria 11 luglio 2023

ALL. 4 - Decreto Pubblicazione graduatoria provvisoria

ALL. 5a - Ricorso Amministrativo 17 luglio 2023

ALL. 5b - Ricevuta Consegna Ricorso Amministrativo 17 luglio 2023

ALL. 6 - Mail risposta Ricorso Amministrativo

ALL. 7 - Decreto Pubblicazione graduatoria definitiva

ALL. 8 - Graduatoria definitiva 27 luglio 2023

ALL. 9 - Diploma Maturità Tecnica

ALL. 10 - Decreto DG MIM 17380 del 19 aprile 2023.

(f.to digitalmente avv. Mario FALLICA)

### **PREMESSO, INOLTRE**

che con ordinanza del 13/14 giugno 2024 il Giudice del Lavoro, dott. Luca GURRIERI, ha disposto: *“l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie cui si riferiscono le domande del ricorrente, autorizzando la notifica mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione (Ministero Istruzione), pubblicazione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della prossima udienza, che **fissa per il 30 GENNAIO 2025**”*;

### **CONSIDERATO**

che è diritto e interesse dell'odierno concludente, mercè il presente atto, procedere

all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria permanente relativa all'anno scolastico 2022/2023 utile per il conferimento delle nomine a tempo indeterminato e determinato del personale A.T.A., profilo professionale Collaboratore Scolastico, per l'anno scolastico 2023/2024, nei modi e nei termini indicati dal Giudice del Lavoro;

Tanto premesso e considerato, il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato ribadisce le seguenti, già rassegnate

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'On.Le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, accogliere il ricorso e, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi:

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 ovvero, in subordine, di punti 5, per il periodo relativo al servizio militare di leva prestato dal 15 settembre 1999 al 12 luglio 2000;

ordinare all'Amministrazione resistente di modificare nel senso sopra descritto la graduatoria permanente relativa all'anno scolastico 2022/2023 utile per il conferimento delle nomine a tempo indeterminato e determinato del personale A.T.A., profilo professionale Collaboratore Scolastico, per l'anno scolastico 2023/2024;

ordinare all'Amministrazione resistente a procedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente sia dal punto di vista giuridico sia da quello economico/previdenziale;

riconoscere il favore di spese e compensi del presente giudizio.

### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Si dichiara ai sensi del Testo Unico sulle spese di giustizia che il valore del presente procedimento è di valore indeterminato ed è esente dal pagamento del contributo unificato **[ALL. B1 e B2]**.

(f.to digitalmente avv. Mario FALLICA)